

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 46
approvata il 16 maggio 2018

DETERMINAZIONE: CONCESSIONE EDIFICIO RURALE "CASCINA PARCO PIEMONTE» E TERRENI CIRCOSTANTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. PARCO PIEMONTE IN TORINO - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 38/15 - MODIFICA SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2017.45424. APPROVAZIONE.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2014, n. mecc. 2014.03405/117, esecutiva dal 14 agosto 2014, è stata approvata la destinazione in concessione ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, ai sensi del Regolamento n. 214 della Città di Torino per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti e Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 9503348/08), esecutiva dal 3 luglio 1995, dell'edificio rurale denominato "Cascina Parco Piemonte" e dei terreni circostanti per una superficie pari a circa 29.502 mq (terreni) e pari a circa 94 mq relativamente all'edificio rurale, siti presso il Parco Piemonte – ed in particolare in Strada Castello di Mirafiori n. 38/15 per quanto concerne l'edificio rurale, ai fini di organizzare attività di interesse per la Città, ossia attività non lucrative con finalità sociali, ricreative, didattiche, ludiche, di educazione ambientale, di socializzazione e aggregazione.

Con determinazione dirigenziale del 3 agosto 2015, n. cron.57, n. mecc. 2015.43392/117, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi, all'Associazione Culturale Coefficiente Clorofilla, Codice Fiscale 97764900011, con sede legale in via Panetti n.1 - 10127 Torino - Presidente Sig. Stefano Olivari - CF: LVRSFN83D16L219E, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia dell'aggiudicazione previste dal D. Lgs 163/2006.

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 2 novembre 2016, n. cron. 151, n. mecc. 2016.04921/117, esecutiva dal 16 novembre 2016, si è proceduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione alla suddetta Associazione, come sopra rappresentata, che prevede la concessione, per la durata di anni 15, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna del compendio, fatta constare da apposito verbale, dei seguenti beni di proprietà comunale siti in Torino, all'interno del Parco Piemonte, in Strada Castello di Mirafiori n. 38/15 consistenti in:


- un edificio rurale di proprietà comunale denominato "Cascina Parco Piemonte" per una superficie di circa 94 mq (non censito al NCEU). L'attuale struttura insiste, al catasto terreni, sui mappali 32 e 33 del foglio 1482. L'immobile è presente nell'inventario dei beni immobili indisponibili della Città di Torino alla pratica n. 10280 ed il bene è classificato come bene indisponibile gruppo 2 categoria 23);
- dei terreni circostanti il suddetto edificio di proprietà comunale, della superficie di circa 29.502 mq (individuati al Catasto Terreni della Città di Torino all'interno del foglio 1482 così classificati: mappale 35 - parte, mappale 37 - parte, mappale 46, mappale 47, mappale 51 - parte).

Il canone annuo di concessione era stato determinato in Euro 1.668,00 fuori campo IVA, corrispondente al 30% del canone annuo di mercato, stimato in Euro 5.560,00 dal Servizio Valutazioni - Gestione Automezzi - Magazzini Autorimesse, a seguito dell'attribuzione del vantaggio economico nella forma della riduzione del canone approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2016, n. mecc. 2016-06218/117, esecutiva dal 6 gennaio 2017. La determinazione del suddetto canone non è correlata alla realizzazione dei lavori la cui esecuzione è rimessa al concessionario nel suo esclusivo interesse, al fine di riqualificare il bene per adeguarlo ai propri obiettivi o alle norme di sicurezza che disciplinano l'attività concretamente svolta.

Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017, n. cron. 84, n. mecc. 2017-45424/117, è stato approvato lo schema di disciplinare.

In data 16 gennaio 2017 l'immobile ha subito un incendio che ha interessato parzialmente la struttura, come si evince dalla "Relazione sugli interventi" inviata dal Servizio Edifici Municipali e che ha danneggiato parte del tetto ed i muri perimetrali dell'edificio.

Di conseguenza, non essendo più possibile realizzare i lavori di riqualificazione del fabbricato secondo le previsioni del progetto e del quadro economico di gara ammontanti ad Euro 77.420,00 a causa del predetto incendio, il concessionario si impegna, nel proprio esclusivo interesse, a realizzare i lavori di messa in sicurezza del fabbricato e di riqualificazione del compendio per pari importo come da quadro economico allegato (all. n. 1), secondo un nuovo progetto che sarà elaborato e presentato dal concessionario entro tre mesi dalla stipula della concessione ed approvato da questo Servizio. Il predetto quadro economico integra il corrispondente documento presentato in sede di gara sostituendo le voci relative ai lavori di riqualificazione del fabbricato: si confermano tutti gli altri lavori per opere precarie necessarie per lo svolgimento dell'attività del concessionario previsti nel quadro economico e nel progetto presentati in sede di gara.



Si attesta inoltre che la concessione e l'esecuzione dei lavori funzionali allo svolgimento dell'attività non è soggetto ad IVA in quanto non sussiste il requisito soggettivo a carico del concessionario, ai sensi del DPR n. 633 del 1972, che opera per svolgere attività no profit (senza fini di lucro) come da dichiarazione agli atti di questo Servizio presentata dal concessionario.

Per quanto sopra esposto, lo schema di concessione approvato con determinazione del 5 dicembre 2017, n. cron. 84, n. mecc. 2017 45424/1-17 dovrà essere modificato quanto segue:

All'ARTICOLO 1 - OGGETTO

Al secondo e terzo capoverso dopo le parole: "*nell'allegato stralcio planimetrico*" e "*nell'allegata planimetria*"

si aggiungono le parole:

"con colore verde e giallo"

All'ARTICOLO 2 - DURATA

Dopo il primo capoverso: "*La concessione ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna del compendio fatta constare da apposito verbale e durata di anni quindici*".

si aggiungono le parole:

"La consegna avverrà subito dopo la stipula".

L'articolo 3 verrà sostituito come segue:

"ARTICOLO 3 - DESTINAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEL BENE

L'edificio ed il terreno oggetto del presente contratto dovranno essere utilizzati per la pratica di attività non lucrative con finalità sociali, ricreative, didattiche, ludiche, di educazione ambientale, nell'ambito dell'agricoltura e orticoltura sociale con metodi biologici, di socializzazione e di aggregazione, alle condizioni contenute nel presente Disciplinare, con divieto generale di ogni diverso uso.

Il cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale, comporta la decadenza automatica della concessione, salvo il risarcimento del danno subito dalla Città.

Si fa presente che in data 16 gennaio 2017 vi è stato nell'edificio in oggetto un incendio che ha interessato parzialmente la struttura, come si evince dalla "Relazione sugli interventi" inviata ai nostri Uffici dal Servizio Edifici Municipali. Tale evento ha danneggiato parte del tetto ed i muri perimetrali dell'edificio.

L'edificio all'atto della consegna non è pertanto agibile e potrà essere utilizzato solo dopo gli interventi di cui agli articoli successivi".

L'articolo 4 verrà sostituito come segue:

"ARTICOLO 4 - CONSEGNA

L'edificio e i terreni limitrofi sono consegnati al concessionario, che li accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti, ritenendolo idoneo all'uso convenuto di cui all'art. 3 fatti salvi gli interventi di recupero di cui al successivo articolo 9. Le attività svolte devono essere compatibili con la destinazione a parco delle aree.

Il Comune di Torino non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo; è quindi esonerato ad ogni effetto e nel modo più ampio dalle responsabilità previste dagli artt. 1578-1581 C.C."

L'articolo 5 verrà sostituito con il seguente:

"ARTICOLO 5- CANONE

Il concessionario verserà alla Città un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 6 del Regolamento comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni, pari ad euro 1.668,00 = (diconsi milleseicentosessantotto/00), fuori campo IVA, corrispondente al 30% del canone annuo di mercato valutato in euro 5.560,00.

Il valore commerciale è stato ridotto come sopra secondo i parametri del regolamento n. 214 (Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni).


Per la valutazione e la riduzione del canone sono stati applicati i criteri indicati nelle schede approvate con la Deliberazione della G. C. n. mecc. 2013 04878/131 del 5 novembre 2013.

Il canone deve essere versato in rate trimestrali anticipate con aggiornamento annuale del canone secondo le variazioni dell'indice ISTAT nella misura del 75%.

Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione, entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza.

Il pagamento del canone decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto.

Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, ipso iure, la decadenza della concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del concessionario, anche agli



effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. In caso di revoca della concessione, l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone del trimestre in corso.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati".

L'articolo 9 verrà sostituito con il seguente:

"ARTICOLO 9 – RECUPERO E RIUTILIZZAZIONE DELLA CASCINA

A seguito dell'incendio citato all'art. 3, il concessionario non può più realizzare gli interventi di riqualificazione del fabbricato secondo le previsioni del progetto e del quadro economico di gara ammontanti ad Euro 77.420,00.

Pertanto, il concessionario ha elaborato un nuovo quadro economico, che sostituisce il precedente, limitatamente alla parte degli interventi di riqualificazione del fabbricato, impegnandosi a realizzare, nel proprio esclusivo interesse, interventi stabili di messa in sicurezza del fabbricato, di ristrutturazione parziale e di miglioramento dell'immobile secondo un progetto che il concessionario stesso si impegna ad elaborare e a presentare a sua cura e spese, entro tre mesi dalla presente stipula, all'Edilizia Privata per l'acquisizione delle autorizzazioni e pareri di competenza. Il progetto, che dovrà essere approvato dal Servizio Gestione Grandi Opere della Città, integrerà quello presentato in sede di gara. Il nuovo quadro economico, che si allega al presente atto, prevede un investimento di Euro 77.420,00 per opere stabili di miglioramento dell'immobile comunale oggetto di concessione consistenti nella riqualificazione e messa in sicurezza della cascina. Resta fermo l'obbligo del concessionario di eseguire tutte le opere precarie in funzione delle proprie attività indicate nel quadro economico e nel progetto di massima presentati in sede di gara.

Il concessionario si impegna a rispettare il progetto sociale presentato in sede di gara che individua le attività che il concessionario deve svolgere nell'area oggetto di concessione.

Tali documenti sono conservati agli atti del Servizio Gestione Grandi Opere.

Successivamente all'aggiudicazione sarà cura del concessionario provvedere alle successive acquisizioni delle autorizzazioni edilizie necessarie alla realizzazione del progetto. L'edificio rurale dovrà comunque essere messo a norma e reso agibile entro tre anni dalla consegna.

Il mancato rispetto dell'obbligo di messa a norma dell'edificio nei tre anni nonché il mancato rispetto degli obblighi previsti nel progetto sociale costituiscono motivi di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa).

Tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo delle strutture e degli impianti, agibilità ed accatastamento dell'immobile.

E' altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi di consolidamento per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme e alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abolizione delle barriere architettoniche. Ogni ulteriore intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente".

L'articolo 14 del disciplinare verrà sostituito con il seguente:

"ARTICOLO 14 - MANUTENZIONE DEL VERDE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi limitrofe comprese le alberature, nell'area oggetto di concessione competono altresì al concessionario, rimanendo in capo alla Città l'esecuzione degli interventi che ad essa competono in quanto proprietaria.

Le attività di manutenzione sulla base del progetto presentato dovranno essere di tipo migliorativo, rivolte cioè ad una riconversione delle aree agricole esistenti attraverso, ad esempio, la sistemazione e valorizzazione degli orti spontanei attualmente presenti sulla sponda fluviale, la promozione di forme di agricoltura biologica, la fornitura di servizi utili alla gestione e fruizione del parco, la valorizzazione della flora e della fauna tipica delle aree fluviali.

Tutte le attività di manutenzione sopra descritte oltre alla determinazione dei periodi di sfalcio erba e delle zone boscate dovranno essere concordate con il Servizio Verde Pubblico, per uniformare l'area in concessione al resto del parco.

L'esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde e delle alberature dovranno essere precedute da una relazione tecnica da indirizzare alla Divisione Verde Ambiente e Protezione Civile, che autorizzerà le opere impartendo le direttive ritenute necessarie; anche secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia.

Dovrà essere inoltre garantito il mantenimento e la cura della colonia felina presente in loco, permettendo altresì l'accesso ad associazioni ambientaliste che si occupano della loro tutela.

Il concedente con periodicità non inferiore ai sei mesi dovrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare lo stato di attuazione della ristrutturazione.



Il mancato inizio dei lavori di ristrutturazione entro diciotto mesi dalla consegna dell'immobile ovvero la mancata conclusione della ristrutturazione entro tre anni dalla consegna di quest'ultimo comporta automaticamente la decadenza della convenzione stessa, senza alcun onere a qualsiasi titolo per la Città.

Si dà atto inoltre che per la concessione e per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto di concessione, la Città è fuori campo I.V.A. come pure il concessionario, come da dichiarazione, per il concessionario, del 3 aprile 2018, conservata agli atti del Servizio".

L'articolo 16 del disciplinare verrà sostituito con il seguente:

"ARTICOLO 16 - GARANZIE

Il concessionario in esecuzione degli obblighi di legge e di regolamento ha prestato garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare, mediante polizza fidejussoria, assicurativa depositata agli atti del Servizio Gestione Grandi Opere e debitamente accettata dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile ogni effetto della fideiussione deve cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione.

La fidejussione sopra indicata deve inoltre prevedere l'espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C..

La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati nell'immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto".

L'articolo 17 del disciplinare verrà sostituito con il seguente:

"ARTICOLO 17 - ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna a sottoscrivere, per la durata del presente contratto, un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

Si impegna inoltre a sottoscrivere un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività del concessionario (rischio locativo).

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, copia delle polizze stipulate, dovrà inoltre inviare all'Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi.

Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente Disciplinare, di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, la predette idonee polizze assicurative."

L'articolo 24 del disciplinare verrà sostituito con il seguente:

"ARTICOLO 24 - SPESE

Sono a carico del concessionario tutte le eventuali spese relative ad allacciamenti e consumi di energia elettrica, acqua, gas, eventuale linea telefonica – oltre che alla tassa raccolta rifiuti – i cui contratti devono essere direttamente intestati e prodotti in copia all'Amministrazione Comunale. In caso di mancata intestazione delle utenze, l'Amministrazione provvederà alla disdetta dei relativi contratti.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'eventuale installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori, dandone prontamente comunicazione all'Amministrazione proprietaria.

Le spese d'atto ed accessorie e conseguenti sono ad esclusivo carico del concessionario che chiede, trattandosi di concessione amministrativa di beni pubblici, l'applicazione dell'imposta proporzionale del 2%, ai sensi dell'art. 5, parte I, tariffa del DPR-n. 131/1986, applicata sul canone per l'intero periodo di Euro 25.020,00 e sull'importo dei lavori stabiliti di riqualificazione e messa in sicurezza della cascina di cui all'art. 9 del presente contratto di Euro 77.420,00".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;


Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.




DETERMINA




1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il nuovo schema di atto (all. n. 2) e la relativa planimetria (all. n. 3) che riporta le modifiche citate in premessa allo schema di concessione approvato con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2017, n. cron. 84, n. mecc. 2017 45424/117, a favore dell'Associazione Culturale Coefficiente Clorofilla, C.F. 97764900011, rappresentata dal Signor Stefano Olivari, nato a Torino il 16/04/1983, C.F. LVRSFN83D16L219E e residente per la carica presso la sede legale della predetta Associazione sita in Torino, via Panetti n. 1; che in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale Coefficiente Clorofilla sottoscriverà, a far data dall'esecutività del presente provvedimento, il nuovo schema di atto, relativo ai seguenti beni di proprietà comunale siti in Torino, all'interno del Parco Piemonte, in Strada Castello di Mirafiori n. 38/15 consistenti in:

- un edificio rurale di proprietà comunale denominato "Cascina Parco Piemonte" per una superficie di circa 94 mq (non censito al NCEU). L'attuale struttura insiste, al catasto terreni, sui mappali 32 e 33 del foglio 1482. L'immobile è presente nell'inventario dei beni immobili indisponibili della Città di Torino alla pratica n. 10280 ed il bene è classificato come bene indisponibile gruppo 2 categoria 23);
- dei terreni circostanti il suddetto edificio di proprietà comunale, della superficie di circa 29.502 mq (individuati al Catasto Terreni della Città di Torino all'interno del foglio 1482 così classificati: mappale 35 – parte, mappale 37 – parte, mappale 46, mappale 47, mappale 51 - parte).

La concessione avrà durata di anni quindici, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna del compendio fatta constare da apposito verbale da sottoscrivere subito dopo la stipula alle condizioni previste dall'unito schema del Disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


- 
2. di dare atto che la concessione l' esecuzione dei lavori funzionali allo svolgimento dell'attività non è soggetto ad IVA in quanto non sussiste il requisito soggettivo a carico del concessionario, ai sensi del DPR n. 633 del 1972, che opera per svolgere attività *no profit* (senza fini di lucro) e che non svolge attività commerciali, come risulta della nota dell'Associazione Culturale Coefficiente Clorofilla rilasciata in data 3 aprile 2018;
3. di dare atto inoltre che per la concessione e per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto di concessione, la Città e il concessionario operano fuori campo I.V.A.;

4. si dà atto che con successivi provvedimenti si procederà alla regolarizzazione contabile dell'operazione;
5. di dare atto che l'immobile oggetto di concessione ha meno di 70 anni e non è soggetto ai vincoli culturali di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004;
6. di dare atto che le cariche di governo dell'Associazione suddetta sono svolte a titolo onorifico e che l'Associazione è soggetta ai requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010;
7. di dare atto che il concessionario ha prestato la garanzia di cui all'articolo 16 dello schema di atto mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità, n. 00036/8200/5086, nostro protocollo n. 2427 del 16/05/2018 debitamente depositata presso questo Servizio che è stata accettata;
8. di dare atto che non vi è correlazione tra il canone di concessione e l'importo dei lavori che saranno eseguiti, specie quelli precari, nell'esclusivo interesse del concessionario e che, in considerazione dell'esiguo importo previsto per la manutenzione del bene, non si prevede un importo residuo alla scadenza del contratto, in quanto si ritiene che il costo venga ammortizzato nel periodo di durata della concessione del bene stabilita in anni 15;
9. di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato al provvedimento deliberativo citato in esordio avente ad oggetto l'approvazione della concessione;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città;
11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta";



13. di trasmettere il seguente provvedimento al Servizio Inventario, Informatizzazione e Classificazione Patrimoniale.

Torino, 16 maggio 2018



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Sabino PALERMO

V.to IL DIRETTORE DI DIVISIONE

Ing. Claudio LAMBERTI

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

dott. Paolo LUBBIA

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Gestione Finanziaria/
Dott.ssa Alessandra GAIDANO

21 MAG. 2018

